

Comune di RUFINA

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI**

(Legge 160/2019, art. 1 commi 837-845)

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Disposizioni generali	3
Art. 3 - Presupposto del canone	3
Art. 4 - Soggetto passivo	3
Art. 5 - Commercio su aree pubbliche	4
Art. 6 – Rilascio della concessione	4
Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	5
Art. 9 - Determinazione del canone.....	5
Art. 10 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	5
Art. 11 – Fiere	5
Art. 12 - Occupazione per commercio itinerante	6
Art. 13 – Riduzioni e maggiorazioni del canone	6
Art. 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Art. 15 - Accertamenti - Recupero canone	7
Art. 16 - Sanzioni e indennità.....	8
Art. 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	8
Art. 18 - Autotutela.....	9
Art. 19 - Riscossione coattiva.....	9
Art. 20 - Affidamento a terzi	9
Art. 21 - Disposizioni finali	9
ALLEGATO “A”	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Rufina.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e ai sensi del comma 838 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati, fiere realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2009 e s.m.i.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati e fiere realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il presupposto per la determinazione del canone è il rilascio degli atti di concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali definiti nel Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente, ad eccezione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. Per la disciplina del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente ed al quadro normativo vigente in materia.
2. Lo svolgimento dei mercati e fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente e dal quadro normativo vigente in materia.
3. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 6 – Rilascio della concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico per tutte le tipologie mercatali si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 841 e 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
2. La tariffa base annua e giornaliera per il Comune di Rufina è rispettivamente pari ad € 30,00 e pari ad € 0,60, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria;
3. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade e gli spazi pubblici in ordine di importanza;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa standard.

Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in zone, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è stabilita in due zone, come individuate nell'allegato "A" del presente regolamento e che ne è parte integrante e precisamente:
 - Zona 1 – Centro abitato
 - Zona 2 – Fuori centro abitato

Art. 9 - Determinazione del canone

1. Si applica la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare;
2. Per le occupazioni giornaliere, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore, nonché ai settori merceologici generi alimentari e beni durevoli;
3. Per le occupazioni giornaliere di durata inferiore alle 6 ore si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 6 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 6 ore, si applica la tariffa giornaliera.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Nel caso sia previsto nel Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente l'occupazione di una piazzola con superficie standard, il calcolo del canone sarà effettuato su questa superficie, indipendentemente dall'effettiva occupazione;
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata;
7. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 10 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente.

Art. 11 – Fiere

1. Per la definizione, il funzionamento, la gestione e le modalità di assegnazione dei posteggi in occasione di fiere, comprese quelle Promozionali, si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le

modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente.

Art. 12 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento dell'amministrazione.
5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 13 – Riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati tradizionali e mercati periodici tematici finalizzati alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni locali e allo sviluppo del commercio equo e solidale, compresi mercatini degli hobbisti, è disposta la riduzione della tariffa applicata del cinquanta (50) per cento;
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione della tariffa base quaranta (40) per cento, sul canone determinato per i mercati non ricorrenti.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere Promozionali previste all'interno del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, la tariffa base è ridotta dell'ottanta (80) per cento;

Art. 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PAGO PA), o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 maggio; salvo quanto diversamente stabilito con deliberazione di Giunta, per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 30.6 – 31.9 – 31.12.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile; salvo quanto diversamente stabilito con deliberazione di Giunta, per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.6 – 31.9 – 31.12.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. In caso della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, sia in caso di vendita o di affitto del posteggio, il mantenimento della concessione stessa è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo e secondo periodo, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione, ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale su area pubblica vigente ed al quadro normativo vigente in materia.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 15 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'ufficio competente nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle

indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 16 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta (50) per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e

depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta (60) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 18 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta (90) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile dell'ufficio competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Responsabile dell'entrata.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 20 - Affidamento a terzi

1. Il Comune ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Art. 21 - Disposizioni finali

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.


ALLEGATO "A"

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici


Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, è prevista la seguente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine:

ZONA 1 – Centri abitati (in GIALLO)


ZONA 2 – Fuori Centri abitati




RUFINA CAPOLUOGO



SELVAPIANA



SCOPETI



CASINI – CONTEA - TURICCHI

